

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
n. 4 del 10-04-2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di aprile alle ore 17:00, si è riunita l'Assemblea per deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Assiste, con la funzione di Segretario verbalizzante, l'ing. Andrea Bombieri

Assiste alla seduta il Revisore contabile, dott. Christian Colombari

Comune di Affi	P	Comune di Montecchia di Crosara	A
Comune di Badia Calavena	P	Comune di Monteforte d'Alpone	A
Comune di Bardolino	P	Comune di Mozzecane	P
Comune di Bosco Chiesanuova	P	Comune di Negrar di Valpolicella	A
Comune di Brentino Belluno	P	Comune di Pastrengo	A
Comune di Brenzone sul Garda	A	Comune di Pescantina	A
Comune di Bussolengo	P	Comune di Peschiera del Garda	P
Comune di Buttapietra	P	Comune di Povegliano Veronese	P
Comune di Caldiero	A	Comune di Rivoli Veronese	A
Comune di Caprino Veronese	A	Comune di Roncà	P
Comune di Castel d'Azzano	P	Comune di Roverè Veronese	A
Comune di Castelnovo del Garda	A	Comune di San Bonifacio	A
Comune di Cavaion Veronese	A	Comune di San Giovanni Ilarione	A
Comune di Cazzano di Tramigna	P	Comune di San Martino Buon Albergo	P
Comune di Cerro Veronese	P	Comune di San Mauro di Saline	A
Comune di Colognola ai Colli	P	Comune di San Pietro in Cariano	P
Comune di Costermano sul Garda	A	Comune di San Zeno di Montagna	A
Comune di Dolcè	P	Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella	P
Comune di Erbezzo	P	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	P
Comune di Ferrara di Monte Baldo	A	Comune di Selva di Progno	P
Comune di Fumane	P	Comune di Soave	A
Comune di Garda	A	Comune di Sommacampagna	P
Comune di Grezzana	P	Comune di Sona	P
Comune di Illasi	P	Comune di Torri del Benaco	A
Comune di Lavagno	A	Comune di Tregnago	A
Comune di Lazise	A	Comune di Valeggio sul Mincio	A
Comune di Malcesine	A	Comune di Velo Veronese	A
Comune di Marano di Valpolicella	P	Comune di Vestenanova	A
Comune di Mezzane di Sotto	P	Comune di Villafranca di Verona	P

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che:

- l'art. 1 "Definizioni" dell'MTR-2, Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/rif individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;
- essendo «costituito ed operativo» ai sensi della LRV n. 52/2012, spetta al Consiglio di Bacino Verona Nord, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dai Gestori;
- in quanto Ente Territorialmente Competente, il Consiglio di Bacino Verona Nord è tenuto alla verifica e validazione dei piani economico-finanziari per tutti i Comuni facenti parte del Bacino, essendo questi ultimi gestori della tariffa;
- con precedente delibera di Assemblea n. 7 del 05.05.2022 sono stati approvati, per tutti i Comuni facenti parte del Bacino, i piani economico-finanziari degli anni 2022-2025;
- con Deliberazione di Assemblea n. 19 del 19.12.2022 è stato disposto di procedere alla predisposizione di una gara ponte relativamente all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) il cui contratto è in scadenza, tenuto conto del successivo affidamento della gestione del servizio in argomento a Società in house;
- con Deliberazione di Assemblea n. 8 del 24.05.2023 è stata deliberata l'indizione e lo svolgimento di una procedura di gara telematica per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) per la durata di 12 mesi oltre tre possibili rinnovi di sei mesi ciascuno ed eventuali proroghe tecniche, con copertura finanziaria costituita dai PEF degli anni 2023, 2024 e 2025 dei Comuni appartenenti al Bacino Verona Nord;
- con determinazione n. 39 del 21 giugno 2023 del Direttore del Consiglio di Bacino Verona Nord, è stata indetta una procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) per il Consiglio di Bacino Verona Nord – CIG 98521370A7;
- con determinazione n. 69 del 31 ottobre 2023 del Direttore del Consiglio di Bacino Verona Nord, è stata aggiudicata la gara aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) per il Consiglio di Bacino Verona Nord – CIG 98521370A7;

CONSIDERATO che con deliberazione 138/2021/R/rif del 30 marzo 2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)" l'ARERA ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), relativo ad un periodo di durata quadriennale 2022-2025;

RICHIAMATA la deliberazione 363/2021/RIF/rif del 3 agosto 2021 recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale si è provveduto ad approvare la definizione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, che si compone altresì dell'Allegato A recante "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2;

VISTA la deliberazione 389/2023/RIF/rif del 3 agosto 2023 recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", con la quale ARERA ha provveduto ad approvare le modalità di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 7196/2023 che ha rilevato specifici aspetti critici previsti nel metodo tariffario succitato per il secondo periodo regolatorio;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio statale 2024 RT.1 comma 493 nella quale si prevede la possibilità di utilizzo della c.d. Tassa di Soggiorno al fine della copertura parziale dei costi previsti per l'espletamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti di origine urbana;

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione 363/2021 integrata e modificata dalla delibera 389/2023 e dalla delibera 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025.
1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani»;
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.
2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.
2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale (...);
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:
a) del tasso di inflazione programmata;

b) del miglioramento della produttività;

c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'art. 7 "Procedura di approvazione" che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2»;

- l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita: «8.1 **L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti. 8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".**

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni

dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio»;

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR -2, Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, prevede che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, e viene calcolato sulla base di una formula espressamente individuata dal predetto Allegato. Vengono in ogni caso fatti salvi i superamenti di tale limite che gli Enti territorialmente competenti ritengano necessari per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, purché adeguatamente motivati;

- l'art. 7 dell'MTR-2 stabilisce che: «7.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA

7.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:

- con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

- con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$.

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)»;

operatività del gestore;

b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente *CCDA* viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce *COAL*, di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri:

a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;

b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente *Acqa* di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2».

RICHIAMATO l'art. 3.1bis della del.389/2023 nel quale viene introdotto un nuovo criterio per l'assegnazione del giudizio qualitativo dell'efficacia all'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (macro-indicatore R1);

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 487/2023/R/rif del 24.10.2023 relativa alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione alla Delibera 389/2023/R/rif;

PRESO ATTO che nel Consiglio di Bacino Verona Nord:

- non si è ancora addivenuti alla costituzione della società in house che fungerà da Gestore unico per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani per tutti i 58 Comuni che lo compongono e pertanto al momento in esso operano tutt'oggi diversi gestori costituiti da:
 - o un gestore per la fase di raccolta e trasporto, nella fattispecie affidato al RTI Serit srl-Amia spa, con la specifica situazione del Comune di Sommacampagna che verrà integrato nel corso dell'annualità 2024;
 - o un gestore per la fase di smaltimento ed avvio al riciclo, nella fattispecie il Consorzio Verona Due del Quadrilatero, salvo per ciò che concerne il Comune di Sommacampagna che prosegue nella gestione diretta di tale parte del servizio;
 - o 58 gestori della tariffa individuati nei Comuni del bacino;
- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale, e pertanto:
 - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/rif si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario, come da art. 1.3 della Det. Arera n. 02/2021 sopra citata;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che ha disposto la proroga del termine di approvazione dei PEF 2022-2025 delle tariffe 2022 e di eventuali modifiche ai regolamenti al 30 aprile di ogni anno, nonché il comma 5-sexiesdecies della stessa

norma che ha altresì prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti riferito al triennio 2022-2024;

CONSIDERATO che, a fronte di tali modifiche, per quanto attiene ai Comuni che non avessero ancora approvato il bilancio di previsione, seguendo il termine per l'approvazione del PEF quello previsto per il bilancio di previsione, il termine del PEF sarebbe prorogato al 31 maggio 2024. Al contrario, nel caso di Comuni che abbiano già provveduto all'approvazione del bilancio, non sembrerebbe esservi alcuna proroga e quindi rimarrebbe ferma la data del 30 aprile;

VISTI gli art. 2.2 e 2.3 del MTR-2, che rispettivamente prevedono che:

- *RCtot TV,a* è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 18 ("Conguagli relativi ai costi variabili") relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse;
- *RCtot TF,a* è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 19 ("Conguagli relativi ai costi fissi") relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse;

VISTO che:

- il Gestore RTI Serit/AMIA ha trasmesso a questo Ente la seguente documentazione:
 - il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti, in base ai dati del bilancio consuntivo 2022 per l'anno 2024 e in base a dati previsionali 2023 per l'anno 2025, operata sia a livello aggregato dei 58 Comuni da esso serviti sia per singolo Comune servito, a mezzo di driver esplicitati nella relazione di accompagnamento;
 - la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 2/DRIF/2021;
 - dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 2/DRIF/2021;
 - l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;
- il Gestore Consorzio di Bacino Verona Due ha trasmesso a mezzo p.e.c. a questo Ente la seguente documentazione:
 - il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR-2 ai fini del loro riconoscimento negli esercizi 2024-2025, operata sia a livello aggregato dei 46 Comuni da esso serviti, sia per singolo Comune servito;
 - il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR-2 ai fini del loro riconoscimento negli esercizi 2024-2025, per 11 dei 12 Comuni convenzionati;
 - dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
 - la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 2/DRIF/2021;
 - l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

VISTO che i Comuni di Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pescantina, Pastrengo, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Roncà, Rivoli Veronese, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno,

informazioni, di poter procedere alla validazione dei PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2024-2025 per i Comuni afferenti al Consiglio di Bacino;

VISTO l'art. 7 "Procedura di approvazione" della deliberazione n. 363/2021/R/rif che dispone che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono a trasmettere alla stessa:

- a) la predisposizione dell'aggiornamento del PEF per il periodo 2024-2025;
- b) con riferimento all'anno 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

DELIBERA

- 1) di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, e successiva 389/2023/R/rif i dati forniti dai Gestori e dai Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord;
- 2) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dai Comuni e dai Gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 3) di approvare l'aggiornamento al PEF 2024-2025 del Consiglio di Bacino Verona Nord redatto secondo lo schema tipo di cui alla determinazione 1/DRIF/2023, Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nell'ammontare come riportato nell'Allegato A al presente atto;
- 5) di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e C19₂₀₂₁ scelti da questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2024/2025 rispetto agli anni precedenti, così come stabilito dall'art. 4 del MTR-2, è stato quantificato per ciascun comune in attuazione delle regole e delle formule contenute nell'art. 4 del MTR-2;
- 6) di trasmettere il presente atto ai Comuni del Consiglio di Bacino per le deliberazioni conseguenti;
- 7) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa, ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione ARERA succitata;
- 8) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Comme les autres, le *Chlorophylla* est un genre de bactérie. Il est très commun dans les océans et les lacs. Il est responsable de la couleur verte de l'eau. Il est également responsable de la production d'oxygène. Il est très important pour la vie sur Terre.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO

Ing. Bombieri Andrea

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)